

Disposizioni transitorie - ottenimento del diploma senza dover sostenere l'esame secondo il punto 9.1 del regolamento d'esame

Disposizioni:

Nel regolamento d'esame del 16 gennaio 2019, art. 9.11 e 9.12, e nelle direttive sul regolamento d'esame dell'11 maggio 2021, art. 8.1, sono definite le disposizioni che disciplinano l'ottenimento del diploma senza dover sostenere l'esame:

I richiedenti devono:

- disporre di un certificato dell'Associazione professionale svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI) in cure infermieristiche di livello 1, con la relativa specializzazione;
- avere al loro attivo un'esperienza professionale nel rispettivo campo di attività equivalente a tre anni con un grado di occupazione dell'80% come dipendenti o liberi professionisti. A ciò si aggiungono le seguenti condizioni:
 - Al momento della presentazione della domanda, il candidato deve dimostrare di possedere l'esperienza professionale richiesta nel rispettivo campo di attività. Questa equivale ad almeno tre anni di attività professionale con un grado di occupazione dell'80%.
 - Se il grado di occupazione è inferiore, il numero degli anni necessari di esperienza professionale aumenta in proporzione. Sono ammesse le interruzioni nell'attività professionale.

Esempi:

6 anni al 40% = 240%

4 anni al 50% e 1 anno al 40% = 240%

9 anni al 20% e 1 anno al 50% e 1 anno al 10% = 240%

ecc.

- L'esperienza professionale richiesta deve essere attestata con certificati di lavoro. Nei certificati di lavoro dei richiedenti deve essere citato espressamente almeno il campo di attività dell'EPS.
- Un anno deve comprendere un periodo ininterrotto di impiego o di comprovata attività ininterrotta di libera professione in cure oncologiche. Nel momento della presentazione della domanda, non possono essere trascorsi più di cinque anni dall'anno di attività ininterrotta. Al di fuori di questo, interruzioni nell'attività professionale sono ammesse.

Esempi:

Presentazione della domanda il 21.01.2024 = 1 anno di attività ininterrotta tra il 21.01.2019 e il 21.01.2024.

Presentazione della domanda il 06.08.2024 = 1 anno di attività ininterrotta tra il 06.08.2019 e il 06.08.2024.

Termine di presentazione della domanda:

Chi desidera ottenere il diploma ai sensi del punto 9.11 deve presentare la relativa domanda, soggetta al versamento di una tassa, alla commissione d'esame **entro cinque anni dallo svolgimento del primo esame**. Poiché il primo esame si è svolto nel maggio 2023, le domande per l'ottenimento del diploma senza dover sostenere l'esame possono essere

presentate entro il **31 maggio 2028** (timbro postale). Le domande pervenute dopo questa data non verranno evase.

Informazioni sulla presentazione della domanda:

La domanda deve essere inoltrata per **via elettronica sotto forma di un unico documento pdf**.

Come base per la domanda si deve utilizzare il [modulo](#) «Domanda di ottenimento del diploma senza dover sostenere l'esame». Il modulo deve essere compilato integralmente e firmato. Il modulo e gli allegati citati (diplomi, certificati di lavoro, ecc.) devono essere inviati in un **unico documento pdf** a info@epsante.ch.

La segreteria d'esame verificherà la completezza della domanda.

La commissione per la garanzia della qualità dell'EPS si riserva il diritto, se necessario, di richiedere ulteriori documenti.